

cambierà in definitivo subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati. »

PISSAVINI. In virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 87, e quando si verificano le cause di cui in esso, l'esattore ha il diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite.

Ora, io domanderei all'onorevole relatore se in questi casi avrà l'esattore solo il diritto al rimborso delle imposte e sovrainposte iscritte nei ruoli od avrà anche il diritto di ripetere dal Governo i centesimi che gli sono dovuti per le multe comminate dall'articolo 29 ai contribuenti morosi.

Prego l'onorevole relatore di volermi favorire questo schiarimento.

VILLA PERNICE, relatore. Do subito all'onorevole Pissavini lo schiarimento che mi è domandato. Nei rapporti col Governo non ci può essere altro caso che del rimborso dell'imposta erariale, e relativamente alle sovrimposte, l'esattore non può pretendere il rimborso che dal comune e dalla provincia, quanto alle partite inesigibili e irripetibili comunali e provinciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini non fa proposta?

PISSAVINI. No, no, accetto pienamente la dichiarazione dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 87.

(È approvato.)

« Art. 88. I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

« I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali. »

TOCCI. Signor presidente, signori colleghi, vorrei maggiore garanzia pel contribuente in questa legge.

Finora abbiamo armato di provvedimenti eccezionali l'esattore contro il contribuente. Ora sarebbe necessario guarentire il diritto del contribuente, perchè ottenga giustizia a sua volta, quando a suo danno si commetta abuso. È difetto generale di tutte le nostre leggi relative a tassa questo, di non mantenere l'equilibrio tra i mezzi di difesa dell'attore e quelli del convenuto.

Convengo che per l'esazione delle imposte bisogna concedere dei privilegi all'esattore, e se ne sono concessi abbastanza nella legge che si sta votando, partendo dal principio di massima, che senza privilegi non si potrebbero esigere imposte. Ma d'altra parte non si potrà non convenire che bisogna porporzionare ai privilegi concessi all'esattore i mezzi di difesa del contribuente pel caso che un torto venga a quest'ultimo inflitto.

Mi spiegherò con un esempio di fatto. Un contribuente mio conoscente in tre anni non ha potuto ottenere di essere rimborsato di 30 lire pagate in più al demanio! Io domando: abbiamo noi provveduto a inconvenienti cosiffatti? Non basta che si sia consacrato

il diritto del rimborso pel contribuente che abbia sborsato di più. Ci vuole ben altro. E poichè si è sancito il diritto al rimborso, bisogna che si provveda alla facile attuazione del diritto, perchè questo non rimanga lettera morta per anni come nel caso testè citato.

Nel Napoletano, sotto le leggi del caduto Governo borbonico, il contribuente trovava maggiore garanzia.

Secondo quelle nostre antiche leggi, quando, per esempio, un contribuente aveva diritto a rimborsi, non doveva che esibire il decreto della Commissione delle contribuzioni dirette per essergli rimborsato quanto gli si doveva.

Ora, il povero contribuente che vuol ottenere un rimborso di somme pagate in più deve aspettare che un mandato percorra tutto intero, dal suo villaggio alla capitale, il lungo giro che si richiede perchè questo mandato ritorni munito delle ventinove o trenta firme delle amministrazioni diverse, sotto il cui controllo deve passare. Inoltre deve fare spese per ottenere estratti, copie di documenti, ecc. e poter portare i suoi reclami o stare in giudizio. Laddove nel Napoletano per quelle antiche leggi citate, segnatamente colla legge del 1817, che intendeva provvedere per via delle rettifiche agli errori incorsi nel catasto a danno del contribuente, quanti privilegi si accordavano al cittadino il quale fosse stato leso nel carico del contributo fondiario! Egli aveva diritto di ottenere gratuitamente dall'esattore tutte le copie degli estratti che gli bisognavano pel reclamo; e con pochissima spesa otteneva copia anche degli estratti catastali. Aveva inoltre il privilegio che tutti gli atti e documenti, di cui doveva servirsi nel reclamo, andassero esenti dalla formalità del registro. Insomma la legge aveva curato di facilitare in certo modo al convenuto i mezzi per difendersi dagli errori in cui si fosse incorso dal fisco attore. Oggi al contrario, parlando in generale del principio, in tutte le leggi d'imposte noi vediamo da una parte gli agenti del fisco armati di eccessivi poteri, di cui non usano sempre con discrezione, anzi potrei asseverare il contrario; e dall'altra parte vediamo il contribuente spogliato di ogni specie di garanzia rispetto all'agente del fisco. E venendo all'esame della legge presente in particolare, a me, a dire il vero, non pare che qui si sia garantito il contribuente, nemmeno nel caso troppo semplice ed ovvio per altro che egli abbia diritto al rimborso di somme pagate in più all'esattore.

Io non farò una proposta formale se la Commissione persuasa di queste mie ragioni, e facendo eccezione a quel sistema finora tenuto di respingere tutte le proposte di miti temperamenti ad una legge bastantemente gravosa come questa, volesse più benigna accettare il rinvio di questo articolo per proporre dei mezzi migliori di garanzia a favore dei contribuenti contro il fisco; almeno pel caso di rimborso, cui abbia diritto; e lasciando che essa stessa faccia la proposta,